



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08470 DEL DEP. MARINO (res. n. 688 del 10 luglio 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante, richiamando il grave episodio verificatosi a Capizzi il 1° novembre 2025, nel quale ha perso la vita il sedicenne Giuseppe Di Dio, raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso in una piazza affollata, solleva specifici quesiti in ordine alle eventuali iniziative normative volte a rendere più stringenti le condizioni di accesso al giudizio abbreviato in presenza di fatti di particolare gravità, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, questo Ministero ha provveduto ad acquisire puntuali elementi informativi dall'Autorità giudiziaria competente.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha rappresentato che, nell'immediatezza dei fatti, la polizia giudiziaria ha sottoposto a fermo tre persone, assicurando contestualmente le fonti di prova e raccogliendo le dichiarazioni di numerosi soggetti presenti sul luogo del delitto.

La richiesta di convalida del fermo è stata formulata nei rigorosi termini di legge sulla base di imputazioni necessariamente provvisorie, essendo appena iniziate le indagini dirette alla compiuta ricostruzione di una vicenda particolarmente complessa e delicata.

Gli approfondimenti investigativi successivamente svolti, anche mediante l'acquisizione delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza e degli atti relativi ad altri procedimenti, hanno consentito di definire con maggiore precisione il

contesto e la dinamica degli avvenimenti.

In particolare, secondo quanto riferito dall'Ufficio requirente, le immagini hanno documentato un'aggressione verificatasi circa trenta minuti prima della sparatoria, protrattasi per circa due minuti, inserita in un quadro di pregressi e complessi rapporti conflittuali tra i nuclei familiari coinvolti.

Sulla base del complessivo materiale acquisito, la medesima Procura ha, quindi, proceduto alla precisazione delle contestazioni iniziali, escludendo l'aggravante dei futili motivi, che era stata formulata in via provvisoria con riferimento soltanto a tre dei sette capi di imputazione.

Tale determinazione, come chiarito dall'Autorità giudiziaria, è stata assunta nell'esercizio delle prerogative attribuite dalla legge all'organo requirente e in applicazione dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono una valutazione fondata su elementi concreti e sul rapporto tra il fattore scatenante e la successiva condotta criminosa, tenendo conto del contesto nel quale il fatto si è verificato.

Gli elementi acquisiti attestano, pertanto, che la vicenda è stata oggetto, sin dalle prime ore, di un'attività investigativa tempestiva e articolata, sviluppata attraverso l'assunzione delle dichiarazioni delle persone presenti, l'acquisizione delle registrazioni di videosorveglianza e l'esame dei rapporti pregressi tra i soggetti coinvolti.

La progressiva definizione delle imputazioni costituisce espressione del fisiologico approfondimento proprio della fase delle indagini preliminari e del dovere dell'autorità giudiziaria di adeguare le contestazioni alle risultanze probatorie concretamente emerse, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e autonomia della funzione giudiziaria.

Quanto al tema più generale evocato dall'interrogante, si ricorda che l'ordinamento già esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, ai sensi dell'articolo 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

La possibilità di accedere al rito dipende, dunque, dalla qualificazione giuridica del fatto e dalle circostanze concretamente contestate all'esito delle indagini,

valutazioni che competono esclusivamente all'autorità giudiziaria e che non possono essere orientate in ragione della scelta del rito eventualmente esercitabile dall'imputato.

Ferma restando la costante attenzione di questo Governo verso l'effettività della risposta sanzionatoria nei confronti dei fatti di maggiore allarme sociale e verso la tutela delle vittime e delle comunità colpite, ogni eventuale intervento normativo deve essere oggetto di un'attenta ponderazione sistematica, affinché siano preservati l'equilibrio del processo penale, la coerenza tra qualificazione del reato, trattamento sanzionatorio e disciplina dei riti alternativi, nonché i principi costituzionali del giusto processo e dell'autonomia della magistratura.

Questo Ministero continuerà, pertanto, a monitorare l'applicazione della disciplina vigente e l'evoluzione della giurisprudenza, riservandosi di valutare eventuali esigenze di carattere generale che dovessero emergere, senza che la necessaria riflessione normativa possa sovrapporsi alle determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria nel singolo procedimento.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)